



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

m_dg - GDAP

PU - 0144454 - 28/04/2017



e, p.c.

All'Ufficio II - Corpo Polizia Penitenziaria

All'Ufficio I Segreteria Generale

Oggetto: - Schema di decreto ministeriale recante " Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo Investigativo Centrale e delle sue articolazioni territoriali" .
- Schema di decreto ministeriale recante " Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate dal Gruppo Operativo Mobile".

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno **8 maggio p.v.** alle ore **9.30** è indetta una riunione per un confronto sugli argomenti in oggetto indicati.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso la sala riunioni di questo Dipartimento.

Si trasmette quale informazione preventiva il carteggio relativo alle proposte dell'Amministrazione.

L'Ufficio I - Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della sala riunioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Buffa

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.



Il Ministro della Giustizia

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254, recante “*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007, concernente la costituzione del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;



Il Ministro della Giustizia

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera b), del predetto decreto, che prevede che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni del Nucleo investigativo centrale decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recante l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 in materia di criteri di accesso e modalità di reclutamento del personale, corsi di aggiornamento e valutazione e revoca dell'incarico;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad attuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto Nucleo investigativo centrale in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del Dipartimento dell'organizzazione penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
 - b) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - c) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) «N.I.C.», il Nucleo investigativo centrale;
 - e) «Comandante», il Comandante del nucleo investigativo centrale;
 - f) «Nucleo regionale», il Nucleo investigativo regionale;
 - g) «Comandante regionale», il Comandante del Nucleo investigativo regionale;
 - h) «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;
 - i) «Provveditore», il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 2 (Struttura e organizzazione del N.I.C.)

1. Nell'ambito dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento opera un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato N.I.C..
2. Al N.I.C. è assegnato personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria. La dotazione organica è determinata con successivo decreto del Ministro.



Il Ministro della Giustizia

3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Ministro 23 novembre 2016 ai fini dell'accesso, della revoca degli incarichi e del reclutamento e della formazione del personale.
4. Il Comandante del N.I.C. è nominato con provvedimento del Capo del Dipartimento tra il personale di comprovata capacità ed esperienza appartenente ai ruoli direttivi della polizia penitenziaria, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro.
5. L'incarico è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prorogabile, una sola volta, per un biennio.
6. Nell'ambito del N.I.C., con provvedimento del Capo del Dipartimento, su proposta motivata del Comandante, sono costituiti un reparto di segreteria e unità operative. Per ciascuna unità operativa sono individuati i responsabili secondo i criteri previsti con il decreto del Ministro di cui al comma 4.

Art. 3

(Funzioni e ambiti di competenza del N.I.C.)

1. Al N.I.C. sono affidate funzioni di polizia giudiziaria, svolte alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
2. Il dirigente dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento esercita funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo amministrativo del personale assegnato al N.I.C..
3. Il N.I.C., anche avvalendosi dei nuclei regionali di cui all'articolo 4 e di cui coordina le attività, svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario.
4. Il N.I.C., anche avvalendosi dei nuclei regionali, cura altresì l'analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale rilevati in ambito penitenziario.
5. Le attività del N.I.C. sono svolte anche mediante accesso alle banche dati in uso all'amministrazione penitenziaria.
6. L'attività investigativa, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a:
 - a) delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale;
 - b) delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell'ordine costituzionale;
 - c) indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è situato l'istituto;
 - d) indagini di speciale complessità.
7. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, il comandante del N.I.C. può:
 - a) convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento con articolazioni della polizia penitenziaria, a livello centrale, regionale o locale, per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate;
 - b) incaricare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il comandante del nucleo regionale di cui all'articolo 4;



Il Ministro della Giustizia

- c) richiedere al Capo del Dipartimento, quando ricorrono specifiche e motivate esigenze investigative, la temporanea aggregazione di personale del nucleo centrale presso i Provveditorati o gli istituti penitenziari del luogo ove si svolge l'attività di indagine;
 - d) avvalersi, per periodi temporalmente determinati e per lo svolgimento di specifiche indagini, di personale dei Nuclei regionali o degli istituti penitenziari che abbia specifiche competenze investigative, dandone comunicazione al Capo del Dipartimento.
8. Il Comandante, con cadenza semestrale, trasmette al Capo del Dipartimento una relazione illustrativa delle attività del N.I.C. e delle modalità di gestione delle risorse impiegate, nella quale sono riportati i contenuti delle relazioni dei Comandanti regionali di cui all'articolo 4, comma 7. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi della natura e dell'andamento dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale in ambito penitenziario. Nella medesima relazione non possono essere inseriti dati, notizie ed informazioni coperti da segreto a norma del codice di procedura penale.
9. Il Capo del Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza annuale, una relazione illustrativa delle attività del N.I.C.. Nella relazione non possono essere inseriti dati, notizie e informazioni coperte dal segreto a norma del codice di procedura penale.

Art. 4

(Nuclei investigativi regionali)

1. Presso i Provveditorati operano, come articolazioni territoriali del N.I.C., Nuclei regionali aventi la stessa competenza territoriale dei Provveditorati.
2. Il Provveditore esercita funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo amministrativo del personale assegnato al Nucleo regionale.
3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento ai Nuclei regionali sono assegnate unità di personale di polizia penitenziaria per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, oltre che per gli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Corpo, secondo criteri definiti con decreto del Ministro.
4. I Comandanti regionali sono nominati dal Capo del Dipartimento, sentiti il Provveditore e il Comandante del N.I.C., secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro.
5. I Nuclei regionali svolgono, nell'ambito territoriale di competenza e in coordinamento operativo con il N.I.C., le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario.
6. I Nuclei regionali, svolgono, altresì, in ambito locale e in stretto raccordo con il N.I.C., funzioni di impulso e coordinamento delle attività di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale in ambito penitenziario.
7. I Comandanti regionali, con cadenza semestrale, trasmettono al comandante del N.I.C. una relazione illustrativa delle attività svolte dal Nucleo regionale e delle modalità di gestione delle risorse impiegate.



Il Ministro della Giustizia

Art. 5

(Misure di coordinamento informativo)

1. A fini del coordinamento delle indagini e del razionale impiego delle risorse disponibili, il Comandante e i Comandanti regionali trasmettono al Capo del Dipartimento le notizie relative all'avvenuto inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, nonché i successivi aggiornamenti nel rispetto degli obblighi in materia di segreto prescritti dalle norme del codice di procedura penale e del rapporto di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, non si tiene conto, per il conferimento dell'incarico di Comandante, del periodo svolto quale responsabile del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007.
2. Il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia.

Roma,

Il Ministro
Andrea Orlando

Schema di decreto del Ministro della giustizia misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;

VISTO il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante “*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per l’ “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, che prevede la concessione della bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto il Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante “*Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’articolo 17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45*”;



Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2007, concernente l'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

RITENUTA la necessità di prevedere misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «legge», la legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) «Ministro», il Ministro della giustizia;
 - c) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - e) «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
 - f) «G.O.M. », il Gruppo operativo mobile;
 - g) «Direttore», il Direttore del Gruppo operativo mobile.

Art. 2 (Funzioni del gruppo operativo mobile)

1. Il G.O.M. è ufficio livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento ed opera alle sue dirette dipendenze.



Il Ministro della Giustizia

2. Il G.O.M. è dotato di bandiera di istituto concessa con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011.
3. Il G.O.M. provvede:
 - a) alla vigilanza e osservazione dei detenuti sottoposti a regime speciale previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge, e cura, in via esclusiva e nei casi disposti con provvedimento del Capo del Dipartimento, le ulteriori attività riguardanti i predetti detenuti;
 - b) alla vigilanza e osservazione dei detenuti che collaborano con la giustizia individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento in quanto ritenuti di maggiore esposizione a rischio;
 - c) alle traduzioni e ai piantonamenti di detenuti e internati ritenuti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ad elevato indice di pericolosità, anche in ragione della loro posizione processuale; tali servizi possono essere espletati, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;
 - d) alla vigilanza e osservazione di detenuti per reati di terrorismo anche internazionale, anche ristretti in regimi diversi da quello previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge, specificamente individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b), c) e d), l'elenco dei detenuti ed internati individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento è sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento.
5. Su disposizione del Capo del Dipartimento, il G.O.M può essere impiegato:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge;
 - b) in ogni altro caso di emergenza del sistema penitenziario.

Art. 3

(Struttura del G.O.M.)

1. Il G.O.M. si articola in un Ufficio centrale e in Reparti operativi mobili istituiti presso istituti penitenziari e servizi territoriali dell'amministrazione penitenziaria per il tempo necessario all'espletamento del servizio in tali sedi.

Art. 4

(Nomina e funzioni del Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento, secondo criteri previsti da successivo decreto del Ministro, ad un dirigente superiore del Corpo, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile una sola volta per un biennio.
2. Il Direttore utilizza il personale e le risorse assegnati all'ufficio secondo le direttive del Capo del Dipartimento.
3. Il Direttore, per necessità straordinarie ed urgenti, può richiedere alla Direzione generale del personale e delle risorse l'assegnazione temporanea di unità di personale



Il Ministro della Giustizia

in possesso di specifiche competenze in relazione a particolari compiti, dandone tempestiva comunicazione al Capo del Dipartimento.

4. Il Direttore trasmette al Capo del Dipartimento, con cadenza trimestrale, una relazione sulle attività gestionali e operative del G.O.M..
5. L'incarico di vice Direttore del G.O.M. è conferito dal Capo del Dipartimento ad un appartenente al personale dei ruoli direttivi del Corpo con qualifica non inferiore a commissario coordinatore.

Art.5

(Ufficio centrale)

1. L'Ufficio centrale del G.O.M. è articolato in sezioni istituite con provvedimento del Capo del Dipartimento. La responsabilità di ciascuna sezione è affidata con provvedimento del Capo del Dipartimento ad un appartenente al personale dei ruoli direttivi del Corpo con qualifica inferiore a quella del vice Direttore.
2. L'Ufficio centrale provvede in particolare:
 - a) all'analisi delle esigenze formative del personale, segnalando alla Direzione generale della formazione le esigenze di specifici programmi formativi, di addestramento e di aggiornamento;
 - b) all'attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai Reparti operativi mobili;
 - c) allo scambio di informazioni con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento in ordine a particolari posizioni processuali e penitenziarie di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge, ovvero ristretti, anche in regimi diversi, per reati di terrorismo, anche internazionale;
 - d) alla raccolta ed analisi delle informazioni necessaria all'esercizio delle sue attribuzioni, anche avvalendosi delle banche dati del sistema informativo interforze e di quelle in uso presso l'amministrazione penitenziaria, raccordandosi con i competenti uffici del Dipartimento e della Direzione generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati;
 - e) al supporto operativo per l'espletamento di particolari servizi disposti dal Capo del Dipartimento, avvalendosi di un'aliquota di pronto impiego a ciò deputata.

Art. 6

(Reparti operativi mobili)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, possono essere istituiti e soppressi sul territorio nazionale Reparti operativi mobili del G.O.M.
2. Il coordinamento dei Reparti operativi mobili è assegnato, con provvedimento del Capo del Dipartimento, a personale del Corpo appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore capo. Quando lo richiedono specifiche esigenze di servizio il coordinamento è assegnato ad un funzionario appartenente al ruolo direttivo del Corpo.



Al Ministro della Giustizia

3. Il coordinatore del Reparto operativo mobile comunica al Direttore e al direttore dell'istituto penitenziario i fatti e gli elementi di interesse per l'ordine e la sicurezza, nonché per la corretta attuazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge. Il direttore dell'istituto penitenziario segnala al Capo del Dipartimento e al Direttore i fatti e gli elementi rilevanti per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del Reparto operativo mobile.
4. Il coordinatore del Reparto operativo mobile trasmette al Direttore, con cadenza trimestrale, resoconti informativi sulle attività svolte e le risorse impiegate.

Art. 7 *(Dotazioni organiche)*

1. Con decreto del Ministro adottato su proposta del Capo del Dipartimento è determinato il contingente delle unità di personale del Corpo da assegnare al G.O.M.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, il contingente di personale di cui al comma 1 può essere incrementato temporaneamente per particolari e motivate esigenze operative del G.O.M..
3. I compiti amministrativo-contabili dell'ufficio sono assegnati a personale appartenente al comparto ministeri del Dipartimento, al quale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 8 *(Criteri di accesso e modalità di reclutamento)*

1. Per il reclutamento del personale, la Direzione generale del personale e delle risorse adotta procedure di interpello biennale destinate al personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore. e prevedendo che il dieci per cento dei posti disponibili sia riservato a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.
2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico e la durata minima di permanenza di quattro anni, nonché l'incondizionata disponibilità all'impiego in qualunque sede del G.O.M.
3. Per partecipare all'interpello è necessario che l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a trentacinque anni se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - b) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - c) giudizio non inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
 - d) assenza di procedimenti penali in corso definiti con sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
 - e) assenza di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione in corso, ovvero conclusi con provvedimento anche non definitivo;



Il Ministro della Giustizia

- f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente; se l'anzianità di servizio è inferiore ad un anno, assenza di sanzioni disciplinari.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello e determinate le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove selettive di efficienza fisica e tiro e la composizione di apposita commissione tecnica di valutazione, i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli idonei. Con lo stesso decreto sono, altresì, definite le modalità per la predisposizione della graduatoria definitiva degli idonei che hanno utilmente superato il corso di formazione, per l'ammissione temporanea presso l'Ufficio. I candidati che superano la selezione, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 4, sono ammessi a frequentare il corso di formazione e addestramento della durata di tre mesi. La Direzione generale della formazione pianifica il corso d'intesa con il Direttore.
5. E' ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di un decimo.
6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, al termine dei corsi di formazione di cui al comma 5, il personale risultato idoneo è assegnato temporaneamente al G.O.M..

Art. 9

(Durata e revoca dell'incarico)

1. Il periodo di permanenza in servizio è di quattro anni, prorogabile a domanda fino ad un massimo di tre anni. Alla scadenza il personale fa rientro nella sede di provenienza.
2. Con decreto del Ministro, adottato su proposta del Capo del Dipartimento, è determinata un'aliquota di personale non soggetto alle previsioni di cui al comma 1, al fine di assicurare continuità tecnico-operativa, formativa e di gestione del G.O.M.. Il medesimo decreto indica il termine massimo di impiego del personale della predetta aliquota.
3. Il Capo del Dipartimento dispone il rientro immediato nella sede di provenienza dell'appartenente al G.O.M. che ha posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive. Le relative segnalazioni sono trasmesse senza ritardo dal Direttore.
4. Il servizio operativo espletato per la durata stabilita nel comma 1, dà diritto ad una maggiorazione del punteggio annuale per la mobilità ordinaria proporzionale al tempo di permanenza. Il coefficiente di maggiorazione è stabilito con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse.



Al Ministro della Giustizia

5. Il periodo di permanenza di cui al comma 1, è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all'interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo.

Art. 10

(Vestiaro, equipaggiamento e dotazioni strumentali)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento è determinato l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti al corpo impiegati al gruppo, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto del Ministro 10 dicembre 2014.
2. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore generale del personale e delle risorse, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazione e di sicurezza assegnati al gruppo.
3. Il personale assegnato al G.O.M. è autorizzato a fregiarsi del distintivo di appartenenza determinato con provvedimento 23 febbraio 2000 del direttore generale del dipartimento, annotato dalla Ragioneria Centrale in data 8 maggio 2000.

Art. 11

(Servizio amministrativo contabile)

1. Al G.O.M. è assegnato dal Direttore generale del personale e delle risorse un contabile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo.
2. Il Direttore generale del personale e delle risorse può assegnare personale contabile del materiale per le esigenze dei reparti di cui all'articolo 6.
3. L'acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo è effettuata dal dirigente responsabile degli acquisti degli acquisti di beni e servizi.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. In mancanza del personale del Corpo inquadrato nella qualifica di dirigente superiore, l'incarico di Direttore è conferito ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia, con qualifica non inferiore a generale di brigata.
2. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, e 8, comma 4, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa, per il personale in servizio da almeno sei anni al G.O.M, i termini di permanenza sono prorogati, a domanda, di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.